

Problematiche costituzionali del primo settennato Napolitano

di Davide Galliani (F)
(4 giugno 2013)

*“Nello stampo della legalità si può colare oro e piombo”,
Piero Calamandrei,
Prefazione a Cesare Beccaria, *Dei delitti e delle pene* (1764),
Le Monnier, Firenze, 1946, p. 82.*

Indice: PARTE PRIMA. SUL METODO DI STUDIO – 1. La forma e la sostanza. – 2. La prassi e i crinali. – 3. Politica e politica-partitica. – 4. Principi e interpretazione costituzionale. – 5. La monocraticità. – 6. La struttura burocratica del Quirinale. – PARTE SECONDA. I PRIMI SETTE ANNI DI NAPOLITANO – 7. Le crisi di Governo. – 8. Il conflitto di attribuzione. – 9. Il potere di grazia. – 10. Il caso dei due marò in India. – 11. La guerra in Libia e i motori di riserva. – 12. La rielezione.

PARTE PRIMA. SUL METODO DI STUDIO

1. La forma e la sostanza

Se si dovessero osservare le Presidenze della Repubblica limitandosi alle sole regole costituzionali formali molto probabilmente non si riuscirebbero a trovare molte differenze tra le une e le altre. In nessun caso, da Einaudi a Napolitano, si sono mai registrate evidenti violazioni di regole costituzionali formali, nemmeno durante la problematica Presidenza Cossiga, che fu semmai imputata di costituire un pericoloso precedente e di essere andata oltre il senso della misura ⁽¹⁾.

L'analisi delle sole regole costituzionali formali, pertanto, non è sufficiente. Si consideri il recentissimo caso della ri-elezione presidenziale, quando alcuni parlamentari di Sinistra Ecologia Libertà hanno esplicitamente ammesso di aver scritto sulla scheda “R. Prodi” per far intendere che i franchi tiratori non provenivano dal loro gruppo. Ora, la Costituzione prevede il voto segreto e non vi è dubbio che la materiale manifestazione del voto sia stata segreta, ma, evidentemente, la realtà segna un cammino differente e non di poco da quanto previsto formalmente dalla Costituzione.

Ed il punto è che non è stata certamente la prima volta, se solo si menzionano i congressi della Democrazia Cristiana per concordare la linea del partito su di un nome per il Quirinale, in una sorta di “quirinarie” del secolo passato. Senza internet ma pur sempre sostanzialmente pubbliche per

^F Il presente scritto trae spunto dall'intervento *I sette anni di Napolitano. Evoluzione politico-costituzionale della Presidenza della Repubblica* svolto all'Incontro di Studio del 15 maggio 2013 su *Il Presidente della Repubblica e i primi sette anni di Napolitano* presso la Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell'Università degli Studi di Milano.

¹() Per talune opinioni di costituzionalisti e nel complesso della classe politica, a proposito dell'ultimo biennio della Presidenza Cossiga, si consentito il rinvio a D. GALLIANI, *Il Capo dello Stato e le leggi*, Tomo II, *Il concreto svolgimento costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 443 ss.

anticipare il formale voto segreto, come ad esempio andò nel caso dell'elezione di Pertini.

Senza considerare che, come ricordato di recente, nel 1962 e nel 1992 due votazioni furono annullate poiché i votanti presentarono schede precompilate e nel caso della elezione di Napolitano del 2006 i deputati della Casa della Libertà, prima di entrare nella cabina e uscirne velocemente, piegarono in due la scheda ⁽²⁾.

La forma e la sostanza, quindi, devono essere approfondite insieme, anche perché discutere del ruolo e della figura del Capo dello Stato significa confrontarsi con un organo dotato di una consistente *potestas* che è indisgiungibile da un'altrettanto e forse ancor più incisiva *auctoritas* ⁽³⁾

2. La prassi e i crinali

Lo sguardo del giurista non può rivolgersi solo alla forma poiché ciò che conta è anche la sostanza. Nello stampo della legalità, sosteneva Calamandrei, si può colare oro e piombo. E' quindi opportuno soffermarsi sul concreto svolgimento costituzionale per comprendere appieno il ruolo svolto dal Capo dello Stato nello sviluppo del nostro ordinamento.

Da questo punto di vista, colgono nel segno coloro che sottolineano l'esistenza di una specie di crinale, dopo il quale il ruolo presidenziale si è profondamente modificato. Lo steccato è costituito da Tangentopoli e da tutto quello che ne è seguito, nello specifico rispetto alla ristrutturazione del sistema dei partiti. In questo senso si veda il recente volume di Vincenzo Lippolis e Giulio Salerno ⁽⁴⁾.

Siffatte riflessioni appaiono più che condivisibili, tuttavia, non possono significare che prima di Tangentopoli l'Italia abbia avuto Presidenti di scarso significato, con un ruolo di secondo piano. Durante lo Statuto Albertino si usava dire che entro il potere esecutivo il Governo fosse il "cervello" mentre il Capo dello Stato la "voce". Questa ricostruzione – ammesso e non concesso fosse appropriata per il periodo statutario – non può essere applicata alla stagione repubblicana, al di là della forza o meno dei partiti. Tra il Presidente della Repubblica e il Governo, durante alcuni momenti della nostra esperienza repubblicana, anche prima di Tangentopoli, si è semmai restaurato quello che secoli addietro si definiva il "maritaggio politico", un istituto in base al quale il Re, salendo al Trono, "coniugava" i suoi beni con quelli del patrimonio dello Stato.

²⁾ Cfr. A. REPOSO, *Alcuni rilievi sul procedimento elettorale per l'elezione del Presidente della Repubblica*, in *Rivista AIC*, 2/2013, p. 3.

³⁾ Di un certo significato quanto previsto dall'art. 105 della Costituzione del Belgio, ove si dispone che "Il Re non ha altri poteri che quelli che gli attribuiscono formalmente la Costituzione e le leggi speciali emanate sulla base della Costituzione stessa". Si potrà dubitare dell'effettiva cogenza di questa disposizione, non di meno pare evidente il tentativo di limitare il ruolo di un organo, il Capo dello Stato, le cui attività sono il frutto di una consistente *auctoritas* piuttosto che di una specifica *potestas*. Sul punto sia consentito il rinvio a D. GALLIANI, *Il Capo dello Stato e le leggi*, tomo I, *Aspetti storici, profili comparatistici, ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano, 2011, pp. XVII ss. e ID., *I sette anni di Napolitano. Evoluzione politico-costituzionale della Presidenza della Repubblica*, Egea (Università Bocconi Editore), Milano, 2012, pp. 1 ss.

⁴⁾ Cfr. V. LIPPOLIS, G. M. SALERNO, *La repubblica del Presidente. Il settennato di Giorgio Napolitano*, il Mulino, Bologna, 2013, pp. 169 ss.

Si pensi ad Einaudi e al mancato rinvio della legge truffa (promulgata, tra l'altro, in un in un periodo nel quale la Corte costituzionale ancora non esisteva), come alla decisione di affidare l'incarico di formare il Governo, senza alcuna consultazione, a Pella (ex Ministro del Bilancio che presentò nel 1948 il ddl per la determinazione dell'assegno e la dotazione del Capo dello Stato e per l'istituzione del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica).

Si rifletta su Gronchi, il quale si fece attore protagonista dello sblocco circa la nomina dei giudici costituzionali da parte del Parlamento (promise la nomina di un giudice di centrodestra per far sì che la situazione parlamentare si sbloccasse a favore di un giudice di centrosinistra) e gestì in un modo molto discutibile la faccenda del Governo Tambroni (che come noto costò anche vite umane nelle piazze), per non dire della decisione di porre fine per sempre all'Alta Corte per la Regione Sicilia, decisione più che mai opportuna ma di certo costituzionalmente problematica sotto il profilo della competenza presidenziale. Gronchi è anche ricordato per essere stato l'inventore delle esternazioni, verso la cui legittimità si scagliò il senatore a vita Luigi Sturzo, specie nei confronti di quelle nelle quali il Presidente si definiva una sorta di magistratura morale (non ammissibile, per Sturzo, in un ordinamento veramente democratico).

E poi ancora a Segni e al caso De Lorenzo, a Leone e alle sue assolute riserve circa l'apertura dell'esecutivo ai comunisti (disse di essere pronto a dimettersi piuttosto che avallare tale apertura). Fino a Pertini, la cui Presidenza è l'apice di uno sviluppo della figura presidenziale che aveva preso avvio ben prima. Cosa succederebbe oggi se, nel mezzo di un processo, il Capo dello Stato dicesse di aver già pronta la grazia firmata nel caso in cui l'imputato fosse condannato? Così successe con Pertini nel caso del minorenne che finì sotto processo per aver ucciso il padre che continuava a vessare la madre e l'intera famiglia. Con Cossiga poi si è arrivati vicini all'irreparabile, alla clamorosa messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica. Scalfaro, Ciampi e Napolitano, con le rispettive peculiarità, hanno incrementato gli spazi di intervento presidenziali.

Il punto è quindi che tracciare un netto confine tra un prima e un dopo, per vagliare il ruolo presidenziale, non è sempre facile. La realtà sembra dimostrare che, con differenti accenti, tutti i Presidenti sono stati determinanti⁽⁵⁾. L'*enlargement of functions*, è stato notato di recente, non ha mutato tanto l'estensione quanto soprattutto l'intensione dei poteri presidenziali⁽⁶⁾.

3. Politica e politica-partitica

⁵() Ancora una volta il riferimento all'ordinamento monarchico belga si dimostra molto interessante, specie se si considera l'art. 102 della Costituzione in base al quale "In nessun caso l'ordine verbale o scritto del Re può sottrarre un Ministro alla propria responsabilità". Una disposizione, questa, che cerca di rimarcare la cogenza della forma di governo parlamentare, onde evitare pericolose accentuazioni del ruolo del Capo dello Stato.

⁶() Cfr. A. MORRONE, *Il Presidente della Repubblica in trasformazione*, in *Rivista AIC*, 2/2013, pp. 2 ss. ed in specie pp. 9 ss. per l'analisi di alcuni rilevanti *case studies*, dai governi del Presidente allo scioglimento del Parlamento fino alla motivazione degli atti presidenziali.

La dottrina costituzionalistica sembra essere concorde nel ritenere che il Capo dello Stato faccia e possa fare politica, come del resto fanno ontologicamente tutti gli organi costituzionali, ma che si dovrebbe trattare di una politica con la “p” maiuscola.

In poche parole, una politica diversa da quella che legittimamente perseguono i partiti politici, i quali, a differenza del Capo dello Stato, devono anche tenere in considerazione gli interessi elettorali. Chiaro che non è facile distinguere la politica in generale dalla politica partitica, tuttavia, una qualche diversità è innegabile e sembra opportuno utilizzarla per valutare nel suo complesso una Presidenza, senza per questo discutere di motore di riserva, di alti magistrati di persuasione e di influenza, di tutte quelle definizioni del ruolo del Capo dello Stato che, comunque esaminate, non riescono a distrarre l'attenzione dal fatto principale.

Che è appunto il seguente: il Capo dello Stato, essendo un organo costituzionale, fa e non potrebbe non fare politica, si dovrebbe trattare di una politica diversa da quella per riscuotere consensi in termini elettorali.

4. Principi e interpretazione costituzionale

Non solo. Sempre i costituzionalisti, chi in modo più esplicito chi meno, si rifanno giocoforza anche ai principi della Costituzione per giudicare un settennato presidenziale. L'interprete della Costituzione, del resto, non opera allo stesso modo di quello delle leggi e questo proprio poiché nell'interpretazione costituzionale entrano in questione i principi, essendo la Costituzione un documento giuridico e politico insieme ⁽⁷⁾.

Ad esempio, si valutano le scelte del Capo dello Stato all'interno della forma di governo parlamentare per come è disciplinata dalle regole e appunto dai principi della nostra Costituzione. Oppure, altro esempio, si discute del ruolo del Capo dello Stato partendo dal principio in base al quale laddove esiste un potere vi deve essere anche la relativa responsabilità o, meglio, laddove vi è un potere sostanziale deve necessariamente anche esistere la correlativa responsabilità sostanziale.

Quali che siano i principi ai quali ci si rifà, questi entrano sicuramente in gioco nelle disamine dei costituzionalisti a proposito del ruolo e della figura del Capo dello Stato.

5. La monocraticità

Dovrebbero essere invece assenti, negli studi costituzionalistici, osservazioni riguardanti il carattere della persona al Quirinale, riservate ad altri campi, come quelli degli storici. Il costituzionalismo, detto in estrema sintesi e in modo un po' rozzo, oltre ad essere lo sforzo di formalizzare (ed ingabbiare) il potere politico, è il tentativo di spersonalizzare le istituzioni: ciò che conta è l'istituzione e non la persona che *pro tempore* la ricopre. Siffatto discorso, se lo si parametrizza in riferimento al Capo dello Stato, diviene molto

⁷⁾ Su queste tematiche sono state scritte, evidentemente, un'infinità di contributi. Per una penetrante riflessione si vedano ora i lavori in S. BARTOLE, *Scritti scelti*, Jovene, Napoli, 2013 ed, in particolare, tutta la Parte Prima, *La Costituzione e la sua interpretazione*, pp. 13 ss.

delicato, dato che si sta discutendo dell'unico organo monocratico previsto nel nostro ordinamento.

Si consideri la seguente espressione: "Non sono contrario alla rielezione di Napolitano, sono contrario alla rielezione del Presidente della Repubblica". In sé pare essere molto chiara, ma per la politica forse meno, se solo si considera che nessun parlamentare, nel caso della rielezione di Napolitano, ha posto il problema della opportunità costituzionale della rielezione stessa. Nessuno si è occupato dell'istituzione presidenziale, tutti della persona in sé.

Aveva allora forse ragione il più grande giornalista italiano, Indro Montanelli, il quale ne *L'Europeo* n. 20 del 1962 scrisse che l'Italia era il solo paese al mondo nel quale la Presidenza della Repubblica veniva trattata come un vero e proprio tabù. E si lamentava pure del reato di offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica, ancora oggi previsto dall'art. 278 del Codice penale, al contrario dell'art. 279 abrogato (solo) nel 2006 ⁽⁸⁾.

La monocraticità della carica presidenziale comporta indubbiamente dei vantaggi, permette a chi la ricopre di assumere a "simbolo vivente dell'autorità", come sosteneva Hans Kelsen sin dalla sua *Dottrina generale dello Stato* del 1925, il simbolo vivente di quell'autorità della quale le masse, sosteneva Sigmund Freud, saranno sempre avide ⁽⁹⁾. Questo è uno dei pregi della monocraticità della carica.

Esiste non di meno anche un'insidia. Se si critica il ruolo abnorme che il Governo è andato a ricoprire nei confronti del Parlamento, in effetti, si riesce a tenere il filo del discorso nei suoi aspetti generali, al di là di chi ha nel tempo ricoperto la carica di Presidente del Consiglio. Con il Capo dello Stato è differente, spesso le considerazioni scientifiche si mischiano con quelle personali e politiche. Forse questo è quello che sempre accade, ma il punto è che quando si analizza la figura presidenziale il rischio si moltiplica, con tutte le conseguenze negative del caso.

6. La struttura burocratica del Quirinale

A proposito ancora della monocraticità, sarebbe opportuno aprire un'ampia discussione sulla struttura burocratica amministrativa del Quirinale, una vera e propria "anticamera del potere", che esiste per ogni istituzione e quindi anche per il Capo dello Stato.

E' vero che è proprio la monocraticità della carica la base per le scelte prevalentemente personali dell'inquilino del Colle, tuttavia, questa non deve escludere una seria riflessione sulla struttura quirinalizia, dal Segretariato Generale alla folta schiera dei consulenti. E non perché oggi, con internet, basta un *tweet* su *Twitter* del consulente per la stampa del Presidente per far sì che il mondo politico si confronti in diretta con il sentimento del Capo dello

⁸) L'art. 279 del Codice penale recitava che "Chiunque, pubblicamente, fa risalire al Presidente della Repubblica il biasimo o la responsabilità degli atti del Governo è punito con la reclusione fino ad uno anno e con la multa da 2 euro a 25 euro". Già Vezio Crisafulli si era schierato per l'illegittimità costituzionale di tale articolo: cfr. V. CRISAFULLI, *Aspetti problematici del sistema parlamentare vigente in Italia* (1960), ora in ID., *Stato popolo governo. Illusioni e delusioni costituzionali*, Giuffrè, Milano, 1985, p. 200.

⁹) Finalmente è stata tradotta in italiana la *Dottrina generale dello Stato* di Hans Kelsen pubblicata nel 1925: cfr. H. KELSEN, *La dottrina generale dello Stato*, a cura di J. Luther e E. Daly, Giuffrè, Milano, 2013, in particolare, per il passo citato, p. 681.

Stato a proposito di questa o quest'altra notizia. Il problema è molto più serio, è spiccatamente costituzionale. Quando si legge nel sito internet del Quirinale frasi del tipo “negli ambienti del Quirinale si fa presente”, oppure, “a proposito di indiscrezioni uscite sui giornali”, non vi è chi non veda come ad essere chiamata in gioco sia la stessa responsabilità del Presidente della Repubblica ⁽¹⁰⁾.

Un *tweet* del consulente per la stampa del Presidente, oggi, va inquadrato esattamente allo stesso modo con il quale Carlo Esposito si raffrontava alle prime esternazioni presidenziali, cercandone la base giustificativa e la relativa responsabilità. Non serve ricordare che per Esposito, in modo assolutamente coerente, le esternazioni del Capo dello Stato erano incostituzionali se non previamente concordate con l'esecutivo, l'unico a potersene assumere, per Costituzione, la responsabilità, vista l'irresponsabilità del Presidente della Repubblica. Non si sta dicendo che i *tweet* dei consulenti del Quirinale debbano essere autorizzati dal Presidente e previamente concordati con l'esecutivo, solo che andrebbe ridiscussa, sin dalle fondamenta, la questione della responsabilità dell'organo monocratico e della sua intera struttura burocratica.

Di solito il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica bandisce un concorso pubblico solo nel caso dei posti per ragioniere ⁽¹¹⁾. A parte i ruoli di ragionieri, nulla si dice su tutta la restante parte della struttura del Quirinale. Anche su questo è bene avviare una seria riflessione, prima di tutto da parte della dottrina, se solo si pensa che l'unico (ottimo) libro su questi temi è del 1973 ⁽¹²⁾.

Sarebbe auspicabile prendere a modello esempi di strutture burocratiche presidenziali di paesi affini al nostro, vagliarne pregi e difetti. Meglio, invece, non rifarsi a modelli ministeriali nostrani, nella maggior parte dei casi ancora troppo datati, anche se non mancano esempi forse interessanti, come il Ministero per i beni e le attività culturali (Mibac) e la sua suddivisione in Comitati tecnico-scientifici ⁽¹³⁾.

¹⁰() Sulla quale di recente si veda F. SACCO, *La responsabilità politico-costituzionale del Presidente della Repubblica*, Aracne, Roma, 2012.

¹¹() L'ultimo è del 2010 e prevede una preselezione da superare rispondendo ad alcune domande, come ad esempio “come si chiama il passaggio di una sostanza dallo stato liquido allo stato gassoso”, oppure, “cosa è l'astenia”.

¹²() Si tratta di un approfondito libro di Nicola Occhiocupo, *Il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica*, edito da Giuffrè appunto nel 1973. Il volume, molto accurato, di 441 pagine, si compone di sette Capitoli, divisi in diverse Sezioni. La premessa è a suo modo indicativa e si intitola “disinteresse della dottrina per l'istituto”, nonostante, allora come oggi, non mancassero le motivazioni per un serio studio della dottrina, se solo si pensa che erano passati pochi anni dalle dimissioni del Presidente Segni, come noto, autenticate dalla presenza appunto dal Segretario Generale della Presidenza della Repubblica senza alcun intervento almeno formale da parte del Governo, che emise solo un comunicato successivo nel quale si indicava la strada dell'assunzione temporanea delle funzioni da parte del Presidente del Senato.

¹³() Si potrebbe invero ipotizzare, a livello di esecutivo, una sorta di Ministero dei rapporti con il Quirinale che riecheggerebbe in chiave repubblicana il Ministero della Real Casa. In 95 anni di Monarchia italiana vi è stato solo uno studio giuridico specifico sul Ministero della Real Casa, di Vezio Crisafulli, del 1943: cfr. V. CRISAFULLI, *Sulla natura giuridica del Ministero della Real Casa*, in *Stato e diritto*, 1943, pp. 45 ss.

La necessità di ripensare la struttura quirinalizia è resa palese anche da eventi più recenti. Il 30 aprile 2013, il Capo dello Stato, su proposta del Segretario Generale della Presidenza, ha nominato un suo collaboratore nel precedente settennato (Salvatore Sechi) quale nuovo “Consulente per le prassi costituzionali relative alla Presidenza”. Un incarico il cui oggetto è dei più significativi e conferma la necessità di riconsiderare, da parte della dottrina, la struttura amministrativa di supporto del Quirinale, esattamente come si è fatto, anche in questo caso solo di recente, nei confronti del Consiglio Supremo di Difesa ⁽¹⁴⁾.

PARTE SECONDA. I PRIMI SETTE ANNI DI NAPOLITANO

7. Le crisi di Governo

Cercando di applicare le considerazioni metodologiche esposte si possono osservare taluni eventi occorsi durante il primo settennato Napolitano nei confronti dei quali sembra opportuno avanzare alcune perplessità di indole costituzionale.

Il primo aspetto riguarda la gestione delle crisi di Governo ⁽¹⁵⁾. Niente da dire su quella del Governo Prodi, gestita dal Capo dello Stato quasi a manuale. Si erano da poco avute le elezioni, tutti i partiti volevano riformare la legge elettorale, pertanto, il Capo dello Stato, una volta ricevute le dimissioni di Prodi, ha tentato la carta dell'incarico al Presidente del Senato. Fallito questo primo tentativo non si è insistito e di conseguenza si sono sciolte le Camere e si è proceduto a nuove elezioni. Come si diceva nessun problema, almeno da un punto di vista costituzionale (l'incarico mirato a Marini non è stato di certo inventato durante questo settennato e non presenta particolari problemi di ordine costituzionale, soprattutto, considerando la valenza squisitamente politica e non giuridica dell'incarico).

Le crisi dei Governi Berlusconi prima e Monti dopo, invece, suscitano talune problematiche. Per quanto riguarda il Governo Berlusconi ciò che suscita perplessità non è la volontà da parte del Capo dello Stato di parlamentarizzare ad ogni costo la crisi, mandando di continuo il Presidente del Consiglio in Parlamento per verificare formalmente l'esistenza della fiducia, una decisione da parte di Napolitano quasi obbligata ⁽¹⁶⁾, quanto invece la scelta di nominare Monti senatore a vita, evidentemente, per ottenere il via libera da parte dei partiti ad un nuovo Governo e quindi evitare nuove elezioni. Non si era mai avuta una sorta di strumentalizzazione della nomina a senatore a vita. Monti aveva tutte le caratteristiche previste dalla

¹⁴) Ci si riferisce a R. BELLANDI, *Il Consiglio supremo di difesa. Storia, organizzazione, attività*, il Mulino, Bologna, 2011.

¹⁵) Cfr. U. ALLEGRETTI, *Il percorso storico recente della forma di governo italiana: ai limiti della Costituzione*, in *Rivista AIC*, 2/2013.

¹⁶) Il Presidente del Consiglio non presentava le dimissioni e il Presidente della Repubblica, a differenza del Re durante lo Statuto Albertino, non detiene il potere di revoca unilaterale, se non - come detto da Omar Chessa in *Il Presidente della Repubblica parlamentare. Un'interpretazione della forma di governo*, Jovene, Napoli, 2010, p. 33 ss. - dopo il rifiuto di dimettersi da parte del Presidente del Consiglio a seguito di un'approvazione formale della sfiducia, cosa appunto non avvenuta nel caso qui in discussione.

Costituzione per essere nominato senatore a vita, il punto è che con quella nomina il Capo dello Stato volle perseguire altri fini, in particolare, la formazione di un Governo e la scansione della possibilità di un imminente ritorno alle urne, allora non certo sgradita al Partito Democratico. Niente di incostituzionale, tuttavia, da un punto di vista di opportunità forse quella scelta andava meglio meditata, ovviamente, al di là delle opzioni prese successivamente dal senatore a vita Monti ⁽¹⁷⁾.

Più costituzionalmente problematica la gestione della crisi del Governo Monti, il quale, una volta presentate formalmente le dimissioni (accettate dal Capo dello Stato), è stato in carica per gli affari correnti senza un previo passaggio in Parlamento, quest'ultimo rinnovato a seguito delle elezioni legislative. Ora, se, come insegnava Leopoldo Elia, una delle caratteristiche essenziali delle forme di governo parlamentari è la presenza di una fiducia "permanente" tra Parlamento e Governo, allora, il Capo dello Stato, dopo le elezioni, avrebbe dovuto rimandare in Parlamento il Governo Monti, oppure, affidare l'incarico a Bersani. Quello che doveva avvenire era un voto del Parlamento, un coinvolgimento formale del Parlamento. Quasi sicuramente sarebbe stato un voto contrario sia a Monti sia a Bersani, tuttavia, si sarebbe salvata la forma, anzi la forma di governo parlamentare, ove il Parlamento (nel caso, dopo le elezioni) non può non esprimersi sul Governo in carica, ancorché per il disbrigo degli affari correnti.

Sul punto si veda il recente scritto di Lorenza Carlassarre pubblicato nella *Rivista AIC* n. 2 del 2013, ove si afferma (giustamente) che l'incarico a Bersani avrebbe creato una situazione più conforme a democrazia, anche nell'eventuale provvisorietà ⁽¹⁸⁾.

8. Il conflitto di attribuzione

Ha destato eguali perplessità la vicenda del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dal Presidente contro la Procura di Palermo. Intanto, va ricordato che l'atto di promovimento del ricorso non è controfirmato, pertanto rimane una scelta da esercitare con la massima cautela. A tale proposito basta richiamare il pensiero di Vezio Crisafulli, per il quale in questi casi, in ipotesi di sconfitta del Capo dello Stato, altro non si poteva avere che le sue dimissioni ⁽¹⁹⁾.

E' stata anche, da un certo punto di vista, la tesi di Gustavo Zagrebelsky, per il quale il Capo dello Stato doveva ritirare il ricorso per non mettere in difficoltà la Corte costituzionale, obbligata a dargli ragione. La sentenza 1 del 2013, obbiettivamente, dimostra quanto fossero fondate tali perplessità,

¹⁷() La nomina dei senatori a vita da parte del Capo dello Stato non è mai stata invero oggetto di dibattito politico, se non in sporadici casi. Nel 1966, ad esempio, Saragat nominò senatore a vita Vittorio Valletta, allora Presidente FIAT, suscitando vivaci critiche da parte dei metalmeccanici di Torino iscritti alla CISL. Ci furono alcune discussioni, inoltre, con la nomina a senatore a vita di Giulio Andreotti decisa da Cossiga nel 1991, poiché si volle vedere in quella nomina il tentativo da parte di Cossiga di indebolire la corrente andreottiana che non avrebbe potuto quindi sottrarre preferenze alle urne.

¹⁸() Cfr. L. CARLASSARRE, *Capo dello Stato: potere di nomina (art. 92) e modalità di elezione (art. 93) a Costituzione invariata*, in *Rivista AIC*, 1/2013, p. 2.

¹⁹() Cfr. V. CRISAFULLI, *Aspetti problematici del sistema parlamentare vigente in Italia* (1960), in *Id.*, *Stato popolo governo. Illusioni e delusioni costituzionali*, Giuffrè, Milano, 1985, pp. 201-202.

poiché in quella decisione la Corte cerca di quadrare il cerchio, senza riuscirci, come messo in rilievo da Massimo Luciani nel n. 2 del 2013 della *Rivista AIC* che discorre di una preoccupante incertezza venutasi a creare a seguito della decisione e mette in rilievo la prospettiva parziale impiegata dalla Corte nella descrizione del ruolo del Capo dello Stato ⁽²⁰⁾. La decisione della Corte, ad ogni modo, è stata di recente analizzata in modo approfondito e, obiettivamente, le critiche espresse appaiono largamente condivisibili ⁽²¹⁾.

Da questo punto di vista, tuttavia, non sembra si possa aggiungere altro, il sistema ha retto: il Capo dello Stato, per difendere quelle che ritiene essere sue attribuzioni o sue caratteristiche, nel caso in cui i rimedi politico-istituzionali non funzionino, può sempre rivolgersi all'ultima fortezza della quale ha discusso Roberto Bin ⁽²²⁾. Ultima fortezza che dovrebbe essere chiamata in gioco come *extrema ratio*, ma che oramai è vista dagli attori politici come qualcosa di differente. Qui però il discorso si potrebbe allungare e non è questa la sede per approfondire ulteriormente il nuovo ruolo che un po' ovunque ricoprono le Corti costituzionali, sempre meno costituzionali, sempre più politiche, non certo per colpa loro ma per le mancanze del sistema politico ⁽²³⁾.

9. Il potere di grazia

Un ulteriore momento della Presidenza Napolitano sul quale si dovrà riflettere a lungo è rappresentato dall'utilizzo del potere di grazia. Le vicende sono note. La Corte costituzionale, nel 2006, sostenne che l'ultima parola circa la grazia era di spettanza del Capo dello Stato e non del Governo poiché la grazia andava intesa in senso differente da come si era fatto fino allora. Essendo per la Corte un "eccezionale strumento destinato a soddisfare straordinarie esigenze di natura umanitaria" la grazia doveva traslare dalla competenza dell'esecutivo a quella del Presidente della Repubblica. Cosa garantiva che il Presidente non avrebbe riutilizzato la grazia come l'esecutivo non è mai stato spiegato, forse perché non spiegabile razionalmente. O meglio alcuni, come Andrea Pugiotto, hanno sostenuto che il perimetro entro il quale il Capo dello Stato doveva muoversi era pur sempre rappresentato dalla sua responsabilità per attentato alla Costituzione. Una tesi che, se da un punto di vista formale reggeva benissimo, era poi destinata a trovare verifica nella realtà, cosa che appunto nel caso di Napolitano non sembra essere

²⁰() Cfr. M. LUCIANI, *La gabbia del Presidente*, in *Rivista AIC*, 2/2013, in specie, pp. 3 ss.

²¹() Tra gli scritti (critici) più recenti si vedano almeno A. PACE, *Intercettazioni telefoniche fortuite e menomazione delle attribuzioni presidenziali* e F. SORRENTINO, *La distruzione delle intercettazioni del Presidente della Repubblica tra giusto processo e principio di eguaglianza*, entrambi in *Consulta on line*, 11.5.2013.

²²() Il riferimento, ovviamente, è a R. BIN, *L'ultima fortezza. Teoria della Costituzione e conflitti di attribuzione*, Giuffrè, Milano, 1996.

²³() Di un certo interesse quanto accaduto nel 2006 in Germania, allorché il Parlamento approvò la discussa legge federale sulla sicurezza aerea, che, tra le altre cose, permetteva l'abbattimento di aerei dirottati con civili a bordo nel caso in cui vi era il rischio di attentato terroristico. Il Presidente federale non negò la promulgazione, tuttavia, espresse pubblicamente forti dubbi sulla costituzionalità dell'intervento legislativo, auspicando un successivo intervento da parte della Corte costituzionale, cosa che infatti avvenne dietro ricorso di un parlamentare di estrazione liberale.

avvenuta, come lo stesso Pugiotto ha di recente ben messo in rilievo in uno scritto molto dettagliato apparso nel n. 2 del 2013 della *Rivista AIC* ⁽²⁴⁾.

Cosa è accaduto? Dopo aver commutato la pena a Sallusti ⁽²⁵⁾, il Capo dello Stato, il 5 aprile 2013, ha concesso la grazia a Joseph L. Romano III, colonnello dell'esercito degli Stati Uniti condannato alla pena della reclusione e ad altre pene accessorie con sentenza della Corte di Appello di Milano. La sentenza, del dicembre 2010 e divenuta irrevocabile nel settembre 2012, aveva giudicato colpevole il colonnello che era il responsabile della sicurezza della base di Aviano, dove sostò l'aereo sul quale venne sequestrato Abu Omar per essere trasferito prima in Germania e poi in Egitto (e in quest'ultimo paese sottoposto a tortura).

La vicenda è estremamente complicata, qui interessa solo mettere in evidenza un aspetto. Al di là del fatto che la grazia a questo colonnello potrebbe aprire le porte a successive e non meno problematiche grazie alla ventina di agenti della CIA e ad alcuni uomini delle istituzioni italiane, qui si vuole mettere in rilievo che nell'atto con il quale Napolitano ha motivato la grazia non vi è alcun cenno, nemmeno una parola, alla grazia quale strumento destinato a soddisfare straordinarie esigenze di natura umanitaria sopra il quale si era fermata la Consulta nella decisione del 2006.

Rileggendo il comunicato del Capo dello Stato, infatti, prima si dice che l'amministrazione Obama aveva adottato una politica differente rispetto ai predecessori nella lotta al terrorismo internazionale (un rilievo molto discutibile, come dimostra la campagna stampa del NYTimes contro Obama per la mancata chiusura di Guantanamo) e poi si giustifica la grazia in questo modo:

si è "ovviato ad una situazione di evidente delicatezza sotto il profilo delle relazioni bilaterali con un Paese amico, con il quale intercorrono rapporti di alleanza e dunque di stretta cooperazione in funzione dei comuni obbiettivi di promozione della democrazia e di tutela della sicurezza".

Se si vuole leggere in questa motivazione anche un qualche riferimento al tema del soddisfacimento di esigenze di natura umanitaria, al quale la Corte aveva agganciato la grazia, si è ovviamente liberi di farlo, tuttavia, in questo modo ci si prenderebbe gioco dello stesso Capo dello Stato, il quale non ha negato, anzi ha scritto nero su bianco, che la grazia è stata data non per ragioni umanitarie ma per il mantenimento di buone relazioni internazionali con un Paese amico. In definitiva, la decisione del Capo dello Stato può anche essere stata opportuna, il punto è comprendere la sua compatibilità rispetto alla precedente decisione della Corte costituzionale, organo di chiusura del sistema costituzionale ⁽²⁶⁾.

²⁴) Cfr. A. PUGIOTTO, *Fuori dalla regola e dalla regolarità: la grazia del Quirinale al Colonnello USA*, in *Rivista AIC*, 2/2013, in particolare, pp. 3 ss.

²⁵) In questo caso, era di avviso favorevole il Ministro della Giustizia, contrario il Procuratore Generale di Milano e a favore il Magistrato di Sorveglianza.

²⁶) Sul punto di recente cfr. G. SCACCIA, *La grazia di Napolitano al colonnello Joseph Romano e i limiti al potere presidenziale di clemenza individuale*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 8 maggio 2013.

Forse è troppo sostenere che sarebbe stato meglio concedere la grazia senza motivarla, esattamente come si faceva quando in Italia c'era il Re, anche se non sono mancati casi nei quali il Capo dello Stato repubblicano ha concesso la grazia in modo riservato, senza rendere pubbliche le ragioni della scelta, data la delicatezza della posta in gioco. Uno dei casi più problematici è legato alla grazia concessa nel 1971 da George Pompidou ad un collaborazionista condannato per reati gravissimi⁽²⁷⁾. Se questo è troppo, colse comunque nel segno Vezio Crisafulli nel lontano 19 gennaio 1968, il quale, a proposito del coinvolgimento del Presidente Segni nella faccenda relativa al presunto colpo di Stato del Generale De Lorenzo, scrisse ne *// Resto del Carlino* che la "irresponsabilità presidenziale comporta dovere di riserbo e segretezza per tutti, a cominciare dallo stesso presidente della Repubblica, al quale spetta la valutazione dell'opportunità politica di rendere o meno di pubblica ragione l'attività svolta".

10. Il caso dei due marò in India

Legato al caso della grazia al colonnello statunitense è possibile considerare anche la faccenda dei due marò italiani ora in India⁽²⁸⁾. Taluni giornali hanno scritto che per il Quirinale l'India avrebbe dovuto comportarsi nei confronti dei nostri marò esattamente come l'Italia ha fatto nei confronti degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno sempre sostenuto che l'Italia non aveva giurisdizione nei confronti dei 23 americani condannati in Italia per il caso Abu Omar (22 agenti CIA e un militare), così l'Italia ha sempre sostenuto che la giurisdizione sui fatti imputati ai due marò non fosse indiana. Questi sono aspetti molto delicati che richiederebbero riflessioni approfondite.

Quello che qui interessa capire è se la scelta italiana di rimandare i due marò in Italia sia stata per così dire "influenzata" dal Capo dello Stato. Che un qualche ruolo abbia avuto non è dubbio, se solo si leggono le note del Quirinale a seguito delle dimissioni del Ministro degli Esteri, tutte espressione di "sorpresa" e "rammarico". Certo, in questo caso non è possibile discutere di una scelta del solo Capo dello Stato, poiché anche l'esecutivo ha fatto la sua parte.

Ciò che conta tuttavia è che la scelta di rimandare i due marò in Italia è stata una scelta ai limiti della costituzionalità, vista la presenza in quel paese della pena di morte. La nostra Corte costituzionale lo ha detto molto chiaramente: non bastano le lettere ufficiali che promettono che non sarà

²⁷() Un caso che fece molto discutere si ebbe in Francia nel 1971, allorché George Pompidou concesse in modo riservato la grazia a Paul Touvier, condannato per reati gravissimi compiuti ai tempi del regime collaborazionista di Vichy. Il grande pubblico venne a conoscenza della grazia solo grazie ad uno *scoop* giornalistico de *L'Express* nel 1972. Il Presidente della Repubblica fu costretto a tenere una conferenza stampa, che non di meno ebbe l'effetto di rinfocolare le polemiche e le critiche piuttosto che calmarle. Ancorché graziato, Touvier fu costretto a riprendere la via della clandestinità, anche per la denuncia nei suoi confronti per crimini contro l'umanità, i quali, a differenza dei crimini di guerra, erano stati dichiarati imprescrittibili una decina di anni prima. Solo sul finire degli anni ottanta il latitante venne arrestato. Del caso e di altri simili discute di recente D. GUZZI, *Crimini contro l'umanità e politiche della memoria. L'affaire Touvier e la «seconda epurazione» in Francia*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1/2013, pp. 243 ss., in particolare, pp. 251 ss.

²⁸() Cfr. G. SCACCIA, *La grazia di Napolitano al colonnello Joseph Romano e i limiti al potere presidenziale di clemenza individuale*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 8 maggio 2013, in specie, p. 5.

chiesta o eseguita la pena di morte, quello che conta è che il paese nel quale si estrada una persona non abbia la pena di morte. Ed in questo modo si è mossa la giurisprudenza di merito. Non vale sostenere che l'extradizione è una cosa differente dalla riconsegna, in quanto è la sostanza quella che conta: in un modo come nell'altro i due marò dovevano restare in Italia, dove non vige più la pena di morte a differenza che in India.

11. La guerra in Libia e i motori di riserva

L'ambito della politica estera è stato sicuramente uno di quelli nei quali il Capo dello Stato è intervenuto di più. Al di là della riforma dell'art. 81 della Costituzione sul pareggio di bilancio, andrebbe posta al vaglio la questione della guerra in Libia. Non ci sono dubbi che in quei frangenti l'esecutivo del nostro paese era in serissimo imbarazzo internazionale e che il Capo dello Stato ha per così dire salvato il salvabile. Il problema è che, quando si discute di guerra o di interventi per la sicurezza, nel nostro ordinamento, vuoi per Costituzione vuoi per le leggi, il ruolo principale è assegnato al Parlamento, poi al Governo ed infine al Consiglio Supremo della Difesa. Il Capo dello Stato, almeno formalmente, entra in scena pochissimo e tra l'altro solo indirettamente, quale Presidente del Consiglio Supremo. E' vero, il Capo dello Stato ha il comando delle Forze Armate, ma non ne è certo il *Commander in Chief*. La politica è stata certamente debole e non si è presa le responsabilità che le competevano, tuttavia, la Costituzione non cambia a seconda della forza o della debolezza della classe politica.

Pare troppo semplicistico sostenere che quando il motore principale della macchina si inceppa, allora, è possibile che subenti il motore di riserva. Se non funziona la politica, allora, interviene il Capo dello Stato. Non persuade questa posizione, per tre motivi. Da una parte, poiché la democrazia è essenzialmente un sistema per risolvere i conflitti, i contrasti, le crisi e gli inceppamenti appunto. Senza crisi non ci sarebbe democrazia e difatti solo nelle dittature non esistono crisi. Dall'altra parte, possiamo anche considerare Napolitano un motore di riserva che ha funzionato evitando lo stallo del sistema, ma dobbiamo sempre premunirci a fronte di un diverso Capo dello Stato, che potrebbe invece che tirarci fuori dal burrone spingerci in fondo in modo definitivo. Come sempre il problema non è Napolitano o un altro Presidente, il problema è il ruolo del Capo dello Stato, che non può essere motore di riserva, come bene ha messo in rilievo oramai quasi un secolo addietro Hans Kelsen battendosi contro le tesi di Carl Schmitt⁽²⁹⁾. Infine, le tesi del motore di riserva non convincono per un ulteriore aspetto: si dice che se le istituzioni politiche per eccellenza, Parlamento e Governo, non funzionano (e con loro i partiti politici) di conseguenza è chiamato ad intervenire il Presidente, tuttavia, il Presidente è a sua volta e non potrebbe non esserlo un'istituzione politica⁽³⁰⁾.

²⁹() Di recente, cfr. D. RAGAZZONI, *Carl Schmitt e Hans Kelsen: il problema della rappresentanza*, in *Rivista di filosofia*, 1/2013, pp. 51 ss.

³⁰() Interessanti riflessioni sul ruolo del Capo dello Stato in situazioni di crisi in M. PERINI, *Il Presidente della Repubblica in tempo di crisi*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1/2013, pp. 99 ss.

12. *La rielezione*

Infine, talune osservazioni sulla rielezione in sé, al di là del legame che ha avuto con la formazione di un nuovo esecutivo⁽³¹⁾. Intanto, in Costituente si discusse addirittura dell'opportunità di prevedere, in una compiuta forma di governo parlamentare, la stessa figura del Capo dello Stato. Uno dei più autorevoli costituenti in questo senso fu Pietro Nenni, in precedenza già Ministro per la Costituente⁽³²⁾.

Non pare fuori luogo nemmeno ricordare che il primo messaggio inviato alle Camere da parte di un Presidente della Repubblica, quello di Segni nel 1963, prevedeva proprio l'auspicio a riformare la Costituzione inserendo esplicitamente il divieto di rielezione (e di conseguenza anche l'abolizione del divieto di scioglimento delle Camere nel semestre bianco). Un mese dopo il messaggio di Segni il Governo, presieduto da Leone, presentò un disegno di legge costituzionale nel quale letteralmente confluì il volere espresso dal Capo dello Stato. Come ben noto, il disegno di legge non ebbe alcun reale seguito nelle aule parlamentari, confermando già allora la difficoltà, per il Parlamento, di affrontare con razionalità il tema delle riforme costituzionali ed in particolare quelle riguardanti il ruolo e la figura del Capo dello Stato, ad incominciare proprio dalle modalità di elezione e nel caso dalla stessa possibilità di rielezione⁽³³⁾.

Ma resta valido il punto di partenza di queste brevi riflessioni: l'analisi del testo costituzionale non è sufficiente, altrimenti non ci si dovrebbe meravigliare della rielezione, tra l'altro, per sette anni, un periodo che forse, dopo la parificazione della durata delle due camere, potrebbe anche abbassarsi a sei⁽³⁴⁾.

Con una particolarità: mentre alcune Regine decidono di abdicare (come in Olanda), altre delegano rilevantissime funzioni (come nel Regno Unito a proposito della presidenza del vertice dei paesi membri del Commonwealth) e in alcuni Paesi l'istituzione monarchica inizia inaspettatamente ad essere ridiscussa dalle fondamenta (come in Spagna), in Italia si è presa una direzione che potrebbe condurre ad avere (potenzialmente) un Capo dello Stato repubblicano in carica per 14 anni. Si dirà che anche altri Presidenti sono andati vicini alla rielezione, come Pertini e Ciampi. Ma sta di fatto che

³¹() Cfr. G. SCACCIA, *La storica rielezione di Napolitano e gli equilibri della forma di governo*, in *Rivista AIC*, 2/2013, in specie p. 3.

³²() Pietro Nenni, in sede di discussione generale del progetto di Costituzione, nella seduta del 10 marzo 1947, disse testualmente: "Ritengo inoltre che si sia andati oltre nell'attribuzione dei diritti accordati al Presidente della Repubblica (...). Io credo che nella vita moderna di uno Stato repubblicano la figura del Presidente potrebbe essere eliminata senza nessun inconveniente".

³³() Cfr. G. AZZARITI, *Parlamento Presidente della Repubblica Corte Costituzionale. Appunti per le lezioni*, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 96 ss.

³⁴() Il confronto con l'ordinamento tedesco, a tale proposito, sembra indicativo. Il Presidente federale dura in carica cinque anni ed è esplicitamente previsto che possa essere rieletto una sola volta. A differenza di quello italiano, il Presidente in Germania non dispone del comando delle forze armate né nomina una parte dei giudici costituzionali. Nemmeno sono previsti i senatori a vita. E' vero che molte di queste disposizioni sono dovute all'assenza, nell'ordinamento tedesco, di un recente passato monarchico, essendosi avuti prima il regime nazionalsocialista e prima ancora la Costituzione repubblicana di Weimar. Su diversità e somiglianze tra l'ordinamento italiano e quello tedesco si è di recente soffermata S. GRIMALDI, *I Presidenti nelle forme di governo. Tra Costituzione, partiti e carisma*, Prefazione di G. Pasquino, Carocci, Roma, 2012, pp. 78 ss.

allora ancora la politica contava, oggi un po' meno o, meglio, ha vinto la politica dell'abdicazione alle proprie responsabilità. Cosa è la democrazia se non la continua ricerca del compromesso anche oltre sei scrutini di voto? E cosa è il compromesso se non l'essenza della politica, che non certo da oggi costituisce, insieme al diritto, una delle due facce del medaglione costituzionale?

Bibliografia

- ALLEGRETTI U., *Il percorso storico recente della forma di governo italiana: ai limiti della Costituzione*, in *Rivista AIC*, 2/2013
- AZZARITI G., *Parlamento Presidente della Repubblica Corte Costituzionale. Appunti per le lezioni*, Giappichelli, Torino, 2010
- BARTOLE S., *Scritti scelti*, Jovene, Napoli, 2013
- BELLANDI R., *Il Consiglio supremo di difesa. Storia, organizzazione, attività*, il Mulino, Bologna, 2011
- BIN R., *L'ultima fortezza. Teoria della Costituzione e conflitti di attribuzione*, Giuffrè, Milano, 1996
- CARLASSARRE L., *Capo dello Stato: potere di nomina (art. 92) e modalità di elezione (art. 93) a Costituzione invariata*, in *Rivista AIC*, 1/2013
- CHESSA O., in *Il Presidente della Repubblica parlamentare. Un'interpretazione della forma di governo*, Jovene, Napoli, 2010
- CRISAFULLI V., *Aspetti problematici del sistema parlamentare vigente in Italia* (1960), in ID., *Stato popolo governo. Illusioni e delusioni costituzionali*, Giuffrè, Milano, 1985
- CRISAFULLI V., *Sulla natura giuridica del Ministero della Real Casa*, in *Stato e diritto*, 1943
- GALLIANI D., *I sette anni di Napolitano. Evoluzione politico-costituzionale della Presidenza della Repubblica*, Egea (Università Bocconi Editore), Milano, 2012
- GALLIANI D., *Il Capo dello Stato e le leggi*, tomo I, *Aspetti storici, profili comparatistici, ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano, 2011
- GALLIANI D., *Il Capo dello Stato e le leggi*, Tomo II, *Il concreto svolgimento costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2011
- GRIMALDI S., *I Presidenti nelle forme di governo. Tra Costituzione, partiti e carisma*, Prefazione di G. Pasquino, Carocci, Roma, 2012
- GUZZI D., *Crimini contro l'umanità e politiche della memoria. L'affaire Touvier e la «seconda epurazione» in Francia*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1/2013
- KELSEN H., *La dottrina generale dello Stato*, a cura di J. Luther e E. Daly, Giuffrè, Milano, 2013
- LIPPOLIS V., SALERNO G. M., *La repubblica del Presidente. Il settennato di Giorgio Napolitano*, il Mulino, Bologna, 2013
- LUCIANI M., *La gabbia del Presidente*, in *Rivista AIC*, 2/2013
- MORRONE A., *Il Presidente della Repubblica in trasformazione*, in *Rivista AIC*, 2/2013
- OCCHIOCUPO N., *Il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica*, Giuffrè, Milano, 1973
- PACE A., *Intercettazioni telefoniche fortuite e menomazione delle attribuzioni presidenziali*, in *Consulta on line*, 11.5.2013
- PERINI M., *Il Presidente della Repubblica in tempo di crisi*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1/2013
- PUGIOTTO A., *Fuori dalla regola e dalla regolarità: la grazia del Quirinale al Colonnello USA*, in *Rivista AIC*, 2/2013
- RAGAZZONI D., *Carl Schmitt e Hans Kelsen: il problema della rappresentanza*, in *Rivista di filosofia*, 1/2013
- REPOSO A., *Alcuni rilievi sul procedimento elettorale per l'elezione del Presidente della Repubblica*, in *Rivista AIC*, 2/2013
- SACCO F., *La responsabilità politico-costituzionale del Presidente della Repubblica*, Aracne, Roma, 2012

SCACCIA G., *La grazia di Napolitano al colonnello Joseph Romano e i limiti al potere presidenziale di clemenza individuale*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 8 maggio 2013.

SCACCIA G., *La storica rielezione di Napolitano e gli equilibri della forma di governo*, in *Rivista AIC*, 2/2013

SORRENTINO F., *La distruzione delle intercettazioni del Presidente della Repubblica tra giusto processo e principio di eguaglianza*, in *Consulta on line*, 11.5.2013

Forum di Quaderni Costituzionali

stituzionali